

	COMUNE DI TAVAGNACCO	REGIONE AUTONOMA FVG
	Reg. Conv. N.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TAVAGNACCO E LA	
	SOCIETA' "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L." PER LA	
	GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	
	Tra	
	Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. , con sede legale in Tavagnacco (UD),	
	Piazza B. di Prampero n. 7/A (C.F. e P.IVA. 02418740300), in persona del sig.	
	Tosolini Luca , nato a Udine il 15.02.1967, (C.F. TSLLCU67B15L483N), in qualità	
	di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale pro tempore, a	
	ciò abilitato ai sensi dell'art. 27 dello statuto societario (di seguito anche denominata	
	"Società"), in esecuzione del verbale del Consiglio di Amministrazione di data	
	12.02.2024 e giusta visura camerale;	
	e	
	Comune di Tavagnacco , con sede legale in Tavagnacco (UD), fraz. Feletto Umberto,	
	Piazza Indipendenza n. 1, (C.F. e P.IVA 00461990301), in persona di Cucci dott.	
	Giovanni , nato a Tolmezzo (UD) il 02.06.1959 (C.F. CCCGNN59H02L195Y) in	
	qualità di Sindaco protempore (di seguito denominato "Comune"), a ciò abilitato ai	
	sensi della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 30.01.2024	
	Premesso che	
	- con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 di data 21.11.2005 è stata costituita	
	la società a responsabilità limitata denominata "Farmacia Comunale di Tavagnacco	
	S.r.l.";	
	- con la stessa deliberazione del Consiglio comunale si stabiliva di affidare il servizio	
		1

	farmaceutico alla società “Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l.”;	
	- con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 di data 16.11.2023 è stato modificato	
	lo Statuto di “Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l.”;	
	- con deliberazione giuntale n. 93 del 30.07.2024 è stato approvato il disciplinare del	
	controllo analogo di “Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.”;	
	- la società “Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l.”, con sede in Tavagnacco (UD),	
	P.zza di Prampero n. 7/A, è iscritta al registro delle Imprese di Udine – sezione	
	ordinaria, n. 259263 del Repertorio Economico Amministrativo (C.F. 02418740300);	
	- tra il Comune e la Società è già stato stipulato un primo contratto di servizio in data	
	13.09.2006, la cui durata decennale è scaduta il giorno 31.08.2016;	
	- con deliberazione giuntale n. 29 del 15.03.2016 è stato approvato lo schema di	
	contratto di servizio disciplinante i rapporti con la società partecipata “Farmacia	
	Comunale di Tavagnacco S.r.l.” per la durata di ulteriori 10 anni;	
	- tra il Comune e la Società è stato stipulato un secondo contratto di servizio in data	
	31.03.2016, la cui durata decennale scadrà nel mese di marzo 2026;	
	- con deliberazione consiliare n. del è stato approvato lo schema di	
	contratto di servizio con la società “Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l.”.	
	Considerata la parte che precede integrante e sostanziale del presente atto, anche per	
	quanto in essa richiamato e non materialmente allegato al presente contratto	
	si conviene e si stipula quanto segue	
	Art. 1 - Oggetto del contratto di servizio e regime giuridico prescelto per	
	l’affidamento	
	Il contratto ha per oggetto la regolazione del rapporto di affidamento tra il Comune e	
	la Società riguardante lo svolgimento di funzioni e compiti relativi alla gestione del	
	SERVIZIO FARMACEUTICO, meglio descritto all’art. 4 della presente convenzione.	
		2

La Società espleta le attività oggetto di affidamento in regime di *in house providing*, sulla base dell'atto di affidamento adottato dal Comune, con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____ e in conformità all'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 28 *bis* dello Statuto di Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., che sarà declinato nelle modalità operative riportate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 30.07.2024.

Il presente contratto è, altresì, soggetto alle indicazioni e revisioni che saranno fornite dal Comune in sede di esercizio del controllo analogo medesimo di cui all'art. 28 *bis* dello Statuto della Società sopra richiamato.

Il servizio farmaceutico è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso e/o interrotto.

La "Società" dovrà operare con l'obiettivo del progressivo e continuo miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato alle esigenze della cittadinanza, all'evoluzione della normativa, nel rispetto della sensibilità dei cittadini. La Società potrà diversificare ed estendere l'offerta dei servizi farmaceutici, compatibilmente con il proprio statuto.

Art. 2 – Adeguamento contratti di locazione

Le parti concordano che il contratto di locazione Reg. n. 2127 del 23.06.2016, che scadrà il 22.06.2028, avente ad oggetto l'immobile sito in Piazza di Prampero a Tavagnacco, contraddistinto al foglio n. 16, mapp. n. 400, sub. n. 2, cat. B/5, e il contratto di locazione commerciale Reg. n. 3652 del 01.02.2008, che scadrà il 31.12.2030, avente ad oggetto l'immobile ubicato in Piazza di Prampero n. 7/A in Tavagnacco, contraddistinto al foglio n. 16, mapp. n. 400, sub. 1, verranno rinnovati, con successivo contratto, per ulteriori 6 anni alla prossima scadenza, ai sensi della L.

392/1978, se nessuna delle due parti comunicherà all'altra la disdetta, almeno 12 mesi

prima della scadenza, mediante lettera raccomandata. Il rinnovo avverrà nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali in essere.

Il rinnovo dei contratti di locazione potrà comportare la revisione del canone di locazione, attualmente pari a € 474,14 mensili per il contratto n. 2127 e ad € 1.867,58 mensili per il contratto n. 3652. La revisione del canone sarà determinata in base agli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo pari al 75%, o in base a un altro parametro concordato tra le parti, da applicare su base annuale, salvo diversa disposizione. In particolare, attualmente per il contratto n. 3652 le variazioni ISTAT sono calcolate al 100%. A partire dal 2026, anche per il contratto n. 3652 le variazioni in aumento del canone di locazione saranno pari al 75%.

Le parti si impegnano a coordinarsi al fine di garantire, per quanto possibile, la continuità del servizio farmaceutico pubblico durante le fasi di rinnovo predisponendo, se necessario, soluzioni temporanee conformi alla normativa vigente.

Art. 3 – Poteri di indirizzo, monitoraggio e vigilanza ed obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

a) esercitare, nei modi e secondo le forme ritenute più appropriate, i poteri di indirizzo, individuando gli obiettivi da perseguire e gli standard di quantità e qualità da rispettare, nonché i poteri di monitoraggio e controllo sul corretto svolgimento delle attività oggetto di affidamento;

b) individuare, tra il proprio personale, un soggetto che assume il ruolo di Referente comunale per intrattenere i rapporti con la Società al fine della corretta esecuzione delle attività oggetto di affidamento;

c) fornire gli indirizzi sulle modalità di erogazione del servizio all'utenza, sulla definizione delle tariffe, anche differenziate in base alla tipologia di utenza, così come

stabilito con l'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 28 *bis* dello Statuto.

Art. 4 – Descrizione del servizio farmaceutico

Per servizio farmaceutico s'intende:

1) il commercio al dettaglio di:

a) specialità medicinali;

b) prodotti omeopatici, fitoterapici, galenici;

c) articoli, strumenti ed apparecchi sanitari ed ortopedici;

d) articoli di profumeria, cosmesi e paracosmesi;

e) prodotti dietetici e chimici per neonati, bambini, adulti, anziani, animali e piante;

f) articoli per l'igiene e la disinfezione della persona e degli ambienti;

g) protesi ortopediche, acustiche, oculistiche ed in generale per la riabilitazione;

h) ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito farmaceutico e di quello dei prodotti sanitari;

2) la produzione e vendita di prodotti officinali e omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

3) l'effettuazione di test diagnostici;

4) i nuovi servizi assicurati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal Piano socio-sanitario regionale, espressamente previsti ed elencati nell'art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153 e conseguente Decreto Ministeriale 11 dicembre 2012, ovvero:

a) il servizio CUP, che consente al cittadino la prenotazione di esami del sangue o di visite specialistiche in regime convenzionato o di libera professione e che consente lo spostamento o l'annullamento delle stesse;

b) la dispensazione e l'accoglimento del kit per l'esame del sangue occulto, che rientra

	nei programmi di screening regionali per la prevenzione dei tumori del colon-retto e	
	dell'epatite C (HCV);	
	c) la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia (concentrazione di glucosio	
	nel sangue), dell'emoglobina glicata e del profilo lipidico;	
	d) le analisi di secondo livello, ovvero l'elettrocardiogramma, l'holter pressorio e	
	l'holter cardiaco;	
	e) la foratura dei lobi delle orecchie;	
	f) il noleggio di apparecchiature elettromedicali e di ausili sanitari;	
	g) il servizio infermieristico;	
	h) gli eventi per il benessere psicofisico del cliente, quali trucco personalizzato, test	
	dell'udito, analisi del capello e del ritorno venoso;	
	i) le giornate volte alla raccolta di farmaci in favore di Enti ed Associazioni Regionali;	
	j) lo strumento Dae e la Fidelity Card che consente di usufruire di sconti al	
	raggiungimento di determinate soglie;	
	k) la concessione di monolocali completi di arredo a utenti over 65 autosufficienti;	
	l) gli ambulatori di medici di base e specializzati;	
	m) il servizio di vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid;	
	n) il servizio di prelievo di sangue venoso a domicilio;	
	o) l'attività di <i>Deblistering</i> (sconfezionamento di farmaci industriali e loro	
	riconfezionamento personalizzato su indicazione medica);	
	p) le giornate di informazione e prevenzione dei tumori, dell'ictus cerebrale e del	
	diabete;	
	q) ogni altro servizio che possa essere utile erogato nell'ambito farmaceutico e	
	sanitario.	
	Il servizio farmaceutico sarà effettuato direttamente dalla Società mediante proprio	
		6

personale dipendente o, comunque, mediante persone operanti sotto la responsabilità della stessa.

Art. 5 – Luoghi di svolgimento del servizio farmaceutico

Il servizio dovrà svolgersi nei locali individuati quali sede farmaceutica a Tavagnacco, in P.zza Di Prampero n. 7/A e in Via Enrico Fermi n. 100 o presso altri locali idonei allo svolgimento del servizio farmaceutico.

È prevista la possibilità, nel rispetto della vigente normativa di settore, di effettuare consegne a domicilio di utenti in condizione di disabilità psico-fisica, anche temporanea.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del servizio farmaceutico

Nell'espletamento del servizio, la Società dovrà impegnarsi a realizzare i seguenti obiettivi:

a) promuovere l'uso corretto del farmaco;

b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente iniziative d'educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

c) mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del Servizio, adeguandolo alle mutate esigenze della clientela e/o alle nuove scoperte scientifiche in campo farmacologico;

d) aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di categorie di cittadini particolarmente disagiati, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, sempre nell'espletamento del servizio, dovrà attenersi ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità ed efficienza, nel rispetto della normativa attualmente in vigore e della normativa nel frattempo intervenuta in materia.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 18, la Società si obbliga in ogni caso a garantire la continuità del servizio, nel rispetto del presente contratto, sino al subentro del nuovo gestore individuato dal Comune.

Art. 7 – Durata del contratto ed eventuali modifiche in corso di esecuzione

Il presente contratto avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Qualora sopravvengano, durante il periodo di validità dell'affidamento, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare le condizioni di equilibrio economico finanziario del rapporto di affidamento, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni tecniche ed economiche contenute nel contratto di servizio. Qualora non si raggiunga un'intesa sulla rinegoziazione, ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal contratto di servizio e risolvere il rapporto di affidamento, con un preavviso di almeno 6 mesi, da trasmettersi a mezzo PEC.

La Società, alla scadenza, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione ed antecedenti la conclusione del servizio al Comune.

Art. 8 – Obblighi della società

Entro i termini decadenziali indicati dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), in qualità di Autorità di vigilanza, nell'autorizzazione all'esercizio del servizio farmaceutico, la Società si obbliga a:

a) osservare gli indirizzi impartiti dal Comune;

b) assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati in condizioni di efficacia, economicità ed efficienza tali da assicurare l'equilibrio economico

	finanziario del rapporto di affidamento;	
	c) dotarsi di attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio;	
	d) osservare tutte le norme vigenti in materia;	
	e) ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza, in ragione dell'evoluzione dell'attività delle farmacie e delle mutate esigenze della collettività, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi;	
	f) compiere ogni adempimento previsto dal proprio statuto societario al fine di assicurare il controllo analogo del Comune.	
	Art. 9 – Codice di comportamento	
	La Società s'impegna a rispettare e a far rispettare, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e ss.mm.ii., nonché dal Codice di comportamento del Comune di Tavagnacco, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 129 dd. 15.10.2024, disponibili sul sito web comunale. La violazione degli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento di cui sopra costituisce causa di risoluzione del presente contratto.	
	Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.	
	Art. 10 – Obblighi del Comune	
	Il Comune, in particolare, si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie	
		9

competenze istituzionali, dandone tempestiva comunicazione alla Società.

Ha l'obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione del servizio, intervenendo tutte le volte in cui si ravvisi la necessità di migliorare la prestazione o le condizioni di sicurezza.

Art. 11 – Vigilanza

Allo scopo di verificare la corretta e diligente osservanza di quanto stabilito nella presente convenzione, nonché l'effettivo risultato del servizio ed il grado di soddisfazione dell'utenza, il Comune potrà effettuare controlli periodici sia presso i locali in cui si svolge l'attività, a mezzo dei propri tecnici all'uopo incaricati, sia presso l'utenza.

Se nel corso dei controlli si evidenzieranno casi di disservizio, di mancato rispetto dei tempi e modalità di espletamento del servizio, di uso dei macchinari in condizioni non sicure o danni di altro genere, le rispettive inadempienze verranno segnalate alla Società per mezzo di nota scritta.

La nota conterrà l'invito a provvedere entro un congruo termine al ripristino delle ottimali condizioni di espletamento del servizio, ovvero alla riparazione del danno causato.

Art. 12 – Remunerazione e condizioni economiche del rapporto di affidamento

Lo svolgimento del servizio non comporta pagamento di canoni o corrispettivi da parte del Comune.

Le condizioni economiche del rapporto di servizio pubblico sono dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico e finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate.

Tenuto conto altresì che, ai sensi dell'art. 28 *bis* dello Statuto, vi è l'obbligo per la Società di tenere un sistema di contabilità separata per ciascun servizio affidato in regime di *in house providing* e per ciascuna attività svolta dalla Società, il raggiungimento dell'equilibrio economico sarà garantito per il periodo di durata del contratto di servizio attraverso gli utili di Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. derivanti dall'attività del ramo relativo al "servizio farmaceutico".

Art. 13 – Responsabilità e assicurazioni

Sia nel caso in cui la Società esegua in proprio il servizio, sia nel caso in cui affidi alcune funzioni del servizio a terzi, si intende comunque a carico della Società ogni responsabilità connessa all'esecuzione dello stesso, ivi compresa la responsabilità derivante da danni a persone o cose, in quanto il Comune non riconoscerà altri interlocutori al di fuori della Società. Conseguentemente, la Società è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, ove possibile, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori.

La Società dovrà obbligatoriamente fornire, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, copia della polizza assicurativa da questa accesa, atta a garantire la copertura per i danni derivanti dalla responsabilità civile causati, anche dall'utilizzo di automezzi, a terzi, al proprio personale dipendente o ad altri soggetti che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento del servizio, nonché al Comune di Tavagnacco, per l'intera durata dell'affidamento. Annualmente la società provvederà ad inviare al Comune copia della copertura assicurativa con premio quietanziato.

La Società non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi, qualora tali interventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Società, imputabili al Comune nell'adozione di atti amministrativi

di propria competenza.

Il Comune deve essere considerato “terzo” a tutti gli effetti ed è, dunque, esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente della Società o a terzi durante l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento.

Art. 14 – Controllo sulla gestione

Il Comune si riserva di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto.

L’Amministrazione comunale provvederà ai controlli sull’esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento nonché sul mantenimento di adeguati standard qualitativi.

Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni dallo stesso richieste, nonché a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

La Società potrà segnalare al Comune, per l’assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza della normativa vigente, anche di quella regolamentare.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al disciplinare sul controllo analogo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 30.07.2024.

Art. 15 – Trasferimento del contratto

È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, degli obblighi e dei servizi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto del Comune, sotto pena di risoluzione del contratto per colpa della Società e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto dell’inadempienza.

Quanto sopra non trova applicazione per forniture, lavori, opere e servizi a carico della Società che possano essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unica responsabile ed impegnandosi a far rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto.

In caso di cessione autorizzata, la Società resterà comunque responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto della presente convenzione.

Art. 16 – Inadempienze e contestazioni

Qualora una Parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato, la parte alla quale è stato contestato l'addebito potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Art. 17 – Penali e decadenza dall'affidamento

Per la violazione di tutti gli obblighi della Società derivanti dal presente contratto e in caso di tardiva, carente o incompleta esecuzione delle attività affidate, il Comune ha la facoltà di procedere all'applicazione di una penale da € 300 fino ad € 5.000 in relazione alla gravità ed alla reiterazione del fatto.

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza da parte del Comune e trasmessa a mezzo PEC alla Società per sue eventuali controdeduzioni, da rendersi in ogni caso entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, il Comune applica la penalità.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per il Comune

di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà secondo la disciplina civilistica.

Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare, a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, la decadenza della Società dall'affidamento e la conseguente risoluzione del presente contratto qualora le inadempienze siano da considerarsi gravi come, ad esempio, nelle ipotesi in cui le inadempienze si ripetano nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi di grave inadempimento:

- a) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche quando siano imputabili a titolo di dolo o colpa grave del gestore;
- b) chiusura del servizio per un periodo di tempo superiore a giorni 5, non autorizzata dall'Autorità sanitaria e/o non comunicata alla stessa;
- c) decadenza dall'esercizio dell'attività farmaceutica dichiarata dall'Autorità sanitaria;
- d) reiterata vendita al pubblico di farmaci o di altre sostanze vietate;
- e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) grave inosservanza delle disposizioni relative alle prestazioni di manodopera;
- g) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge, dei regolamenti comunali e/o del presente contratto, imputabili a titolo di dolo o colpa grave del gestore;
- h) cessione non autorizzata del contratto da parte della Società.

Art. 19 – Revoca dell'affidamento

Il Comune può esercitare il diritto di revoca dell'affidamento per gravi motivi di pubblico interesse, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4 della L. n. 241/90

e successive modificazioni.

Art. 20 – Foro competente in ordine alle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, esclusivamente competente sarà il Foro di Udine.

Art. 21 – Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti in quanto compatibili con la modalità di affidamento secondo il modello *in house providing*.

Art. 22 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico della Società. L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F24 per il contratto originale informatico.

Art. 23 – Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Gli oneri inerenti all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente. Il presente contratto è sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di seguito verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sede Municipale, lì

Per il Comune di Tavagnacco

IL SINDACO (firmato digitalmente Giovanni Cucci)

Tavagnacco, lì

Per la Farmacia Comunale di Tavagnacco SRL

IL PRESIDENTE DEL CDA (firmato digitalmente Luca Tosolini)